

# AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER IRCCS

## Delibera del Direttore Generale n. 388 del 28-06-2024

Proposta n. 652 del 2024

Oggetto: CONVENZIONE CON ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA - DR.SSA ROBERTA MELIS

Dirigente: BINI CARLA

Struttura Dirigente: AMM. LEGALE E RAPPORTI CON UNIVERSITA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER I.R.C.C.S.  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
Viale Pieraccini, 24 - 50139 FIRENZE  
C.F. P.Iva 02175680483

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<b>Oggetto</b>	Convenzione con soggetti pubblici
<b>Contenuto</b>	CONVENZIONE CON ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA - DR.SSA ROBERTA MELIS

<b>Area Tecnico Amm.va</b>	AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Coord. Area Tecnico Amm.va</b>	BINI CARLA
<b>Struttura</b>	AFFARI LEGALI E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
<b>Dirigente Proponente</b>	BINI CARLA
<b>Responsabile del procedimento</b>	BINI CARLA
<b>Immediatamente Esecutiva</b>	NO

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 47,83	COSTO SPECIALIZZANDI (INAIL) – AREA SANITARIA	4202280160	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	10	Convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa.
A	2	Progetto Formativo (allegato non pubblicabile).

## **IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Paolo Morello Marchese  
(D.P.G.R.T. n. 149 del 28 agosto 2023)

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- il Decreto Legge n. 75 del 22 .06.2023, così come modificato dalla Legge n. 112 del 10.08.2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”* ed in particolare l’art. 8-bis, contenente *“Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche ed integrazioni, di *“Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”*;
- la Legge Regionale Toscana n. 12 del 16.03.2023 e successive modifiche ed integrazioni *“Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005”* con la quale si è proceduto alla disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico ed in particolare l’art. 13 con il quale sono state dettate le *“Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer ad Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS...”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 28.08.2023 con il quale il Dr. Paolo Morello Marchese è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

### **Dato atto che:**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 23.09.2022 l’A.O.U. Meyer ha disposto la presa d’atto del Decreto del Ministero della Salute del 02.08.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2022, con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer è stata riconosciuta Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), per la disciplina di pediatria;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 286 del 09.05.2024 è stato adottato ai sensi dell’art. 50 novies comma 3 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., a seguito dei pareri favorevoli della Giunta Regionale e del Ministero della Salute, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 10.05.2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’A.O.U. Meyer I.R.C.C.S. e che il nuovo organigramma avrà decorrenza dal 01 luglio 2024;

**Dato atto** altresì che nelle more della decorrenza del nuovo organigramma, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni organizzative:

- deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 01.02.2021 con cui sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 01.02.2021 con cui sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell'Area Servizi dell'Ospedale, dell'Area dei Diritti del Bambino, dell'Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- deliberazione del Direttore Generale n. 92 del 15.02.2021 con cui si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all'organizzazione dell'A.O.U. Meyer in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;

**Su** proposta del Responsabile della S.O.C. Affari legali e Rapporti con l'Università Dr.ssa Carla Bini la quale, con riferimento alla presente procedura, attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell'atto;

**Premesso:**

- che il D.Lgs. 21.12.1999 n. 517 stabilisce che la collaborazione fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, si realizza attraverso le Aziende Ospedaliere – Universitarie che concorrono sia al raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Università, in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del S.S.N. e quelle svolte dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che le Università si avvalgono delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale per lo svolgimento delle attività formative sia teoriche che pratiche da parte dei medici in formazione specialistica, al fine di completare la loro esperienza professionale;
- che è interesse delle Aziende Sanitarie acquisire i dati scientifici derivanti dalla collaborazione con le Università, che possono garantire un miglioramento delle prestazioni sanitarie;

**Visto** il D.Lgs. 17.08.1999 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni, che al titolo VI regola la formazione specialistica dei medici ammessi alle Scuole di Specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**Dato atto** che il Prof. Paolo Gionchetti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, su autorizzazione del Consiglio, ha chiesto la disponibilità ad accogliere la Dr.ssa Roberta Melis, medico in formazione specialistica presso la citata Scuola, per lo svolgimento di attività di tirocinio presso l'A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.;

**Preso atto** che la Dott.ssa Francesca Mori, Responsabile della SOSA Allergologia pediatrica dell'AOU Meyer IRCCS, ha espresso parere favorevole ad accogliere il medico in formazione specialistica presso la citata Struttura;

**Visto** lo schema di convenzione che regola nello specifico la frequenza della Dr.ssa Roberta Melis nel periodo concordato 01.09.2024 – 31.12.2024 (allegato 1 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale);

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni;

**Considerato** che la quantificazione del premio INAIL per la copertura del rischio infortuni avviene l'anno successivo rispetto all'anno di frequenza dello specializzando e che, pertanto, è necessario procedere alla stima dei costi del corrente anno sulla base dei parametri dell'anno 2023;

**Rilevato** che il costo derivante dal presente atto, con specifico riferimento al relativo fattore produttivo, è stato previsto dal Responsabile del Procedimento anche con il supporto del Gestore dei Fabbisogni nelle stime contenute nei modelli CE aziendali e recepito in sede di Gruppo Monitoraggio Conto Economico (GMCE) istituito con Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 22.03.2018 ad oggetto "Strumenti di controllo interno sulla gestione aziendale" e nominato con lettera del Direttore Amministrativo prot. n. 4132 del 05.06.2018;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Carla Bini sottoscrivendo l'atto attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

**Acquisito** il parere del Dr.ssa Carla Bini, Coordinatore dell'Area Tecnico Amministrativa, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,

- 1) Di autorizzare la stipula con l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, della convenzione per attività formativa della Dr.ssa Roberta Melis, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, secondo lo schema 1 allegato al presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del D.Lgs. n. 368/99, l'A.O.U. Meyer garantisce con oneri a proprio carico la copertura assicurativa per rischi professionali e infortuni il cui costo ammonta alla somma presunta di € 47,83 stimata sulla base dei parametri dell'anno 2023 da imputare al Bilancio 2024 con specifico atto successivo in considerazione dei parametri dell'anno 2024;
- 3) Di dare atto che l'A.O.U. Meyer risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dal medico in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa;



- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer I.R.C.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Lorenzo Pescini)

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA  
PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA MEYER IRCCS DELLA DOTT.SSA  
ROBERTA MELIS, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA  
DI SPECIALIZZAZIONE DI ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA DELL'ALMA  
MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA.**

- Visto il d.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;

- Visto il D.I. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';

- Visto il D.I. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

- Considerato che la Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione della dott.ssa Roberta Melis svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS;

- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture

“devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale”;

- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute rispettivamente del 17/11/2020 e del 24/11/2020 con le quali è stato approvato lo schema-tipo della presente convenzione, messo in coerenza con quanto previsto dal Dlgs 101/2020 in materia di radioprotezione ai sensi della delibera del Senato Accademico del 20 giugno 2023;
- Verificato che l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS – SOSA Allergologia fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la “mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura”, come richiesto dall’art. 1.2 dell’allegato 1 del citato decreto interministeriale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

TRA

il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - codice fiscale 80007010376 - nella persona del prof. Gianandrea Pasquinelli, nato a Portoferraio (Li) il 16.11.1958 e domiciliato per la carica presso la sede legale del Dipartimento Via Massarenti, 9 a Bologna, il quale interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento art. 6, comma 1 lett. J;

E

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS (in seguito denominata “Soggetto ospitante”) - codice fiscale 02175680483 - nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Morello Marchese, nato a Padova, il 2 giugno 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda in Firenze, Viale Gaetano Pieraccini, n. 24;

#### **Art. 1 Premessa**

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa della dott.ssa Roberta Melis, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

#### **Art. 2 Impegni delle parti**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture la dott.ssa Roberta Melis, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e garantisce l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L’Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per la dott.ssa Roberta Melis il progetto formativo contenente (allegato 1):

- Il nominativo del medico in formazione
- Il progetto formativo

- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante
- Il nominativo del tutor dell'Università
- Gli obiettivi formativi
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa

### **Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa**

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2024 presso la SOSA Allergologia; il periodo di tirocinio potrà essere prorogato previo accordo scritto tra le parti e accettazione del tirocinante.

Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza**

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell'attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

### **Art. 5 Tutela assicurativa**

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione (tirocinante) nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99). Il soggetto ospitante, inoltre, risponde direttamente per eventuali danni causati a terzi dai medici in formazione specialistica nell'ambito delle attività oggetto della formazione stessa.

#### **Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica**

Sulla base del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Bologna e del soggetto ospitante.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e di aver compreso tutte le informazioni, rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), riferite ai soggetti terzi che sono in rapporti con l'Ateneo.

L'informativa inerente al trattamento dei dati del Soggetto ospitante da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>.

L'informativa del Soggetto ospitante è reperibile alla pagina web

<https://www.meyer.it>.

L'Università è Titolare del trattamento di dati personali volto a creare un percorso formativo per i propri medici in formazione specialistica e ad attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi degli stessi.

Il Soggetto ospitante è Titolare dei dati personali trattati per la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, ritenute necessarie e di esclusiva competenza della stessa, volte a consentire la realizzazione delle attività di formazione specialistica e/o facilitare l'uso di propri servizi, così come previsto dalla convenzione (a titolo esemplificativo: servizi mensa, rilascio badge, dotazione vestiario e accesso ai sistemi informativi).

Il Soggetto ospitante individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i medici in formazione dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento della formazione specialistica.

L'Università individua, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., i Responsabili delle UUOO dipendenti dell'Azienda, quali persone autorizzate al trattamento dei dati dei medici in formazione specialistica al fine di attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi di ogni singolo medico in formazione.

Il Soggetto ospitante è altresì Titolare di eventuali dati personali, sanitari e/o genetici trattati, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, per fini di cura e assistenziali nell'ambito delle attività di formazione specialistica in oggetto.

Le parti si impegnano infine a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando, tra le altre informazioni, che i dati potranno essere comunicati, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., all'altra Parte.

#### **Art. 7 Sicurezza**

Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo, il medico in formazione specialistica inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante e che le parti si impegnano a garantire l'attuazione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro come di seguito specificato.

Il soggetto promotore garantirà al medico in formazione specialistica inviato presso il soggetto ospitante la formazione "generale" e "specificata" in materia di sicurezza (ex art. 37 - D.Lgs. 81/08), con le modalità definite dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011 e ss.mm.ii..

Il soggetto ospitante garantirà al medico in formazione specialistica che svolgerà attività presso la propria struttura:

- a) informazione in materia di sicurezza (ex art. 36 - D.Lgs. 81/08) relative ai rischi presenti presso la propria struttura e alle misure di sicurezza ed emergenza adottate;

b) messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti in relazione alle attività esercitate e ai relativi rischi;

c) formazione specifica in relazione agli eventuali rischi aggiuntivi, agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi e alle conseguenti misure di prevenzione e procedure di sicurezza rispetto alla formazione già effettuata.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di didattica e ricerca in laboratorio.

Resta inteso che l'attività svolta dal medico in formazione specialistica presso il soggetto ospitante si configura come prestazione svolta sotto la responsabilità dei soggetti con posizione di garanzia in materia di sicurezza sul lavoro competenti per le attività effettivamente svolte (Dirigenti e/o Preposti), i quali danno assicurazione di adempimento, per quanto di competenza, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed altri, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 241/2000 e dal D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., in materia di radiazioni ionizzanti, ove applicabili.

#### **Art. 8 Sorveglianza Sanitaria**

L'avvio della frequenza è subordinato all'avvenuta validazione da parte del medico competente del soggetto ospitante, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione da

produrre unitamente agli esami ematochimici e ai certificati vaccinali previsti dal protocollo sanitario adottato dal soggetto ospitante. Si precisa che qualora dovessero subentrare modifiche/integrazioni al protocollo seguito dal soggetto ospitante per il rilascio del nulla osta in oggetto, lo specializzando potrà essere chiamato a visita medica e/o invitato a presentare ulteriore documentazione medico-sanitaria.

La scuola si impegna a far sì che il medico in formazione specialistica esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS (sorveglianza.sanitaria@meyer.it) il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza per le finalità di cui sopra.

#### **Art. 9 Durata della convenzione**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari quanto previsto nel Progetto Formativo allegato.

Un eventuale prolungamento per periodo formativo potrà avvenire mediante richiesta formale dell'Università e previo parere favorevole del Direttore dell'Unità Operativa ospitante. Tale proroga potrà essere autorizzata con apposito provvedimento da concordare tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.

#### **Art. 10 Oneri fiscali**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II, d.P.R. 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L'imposta di bollo viene versata ai sensi dell'art.6 del D.M. 17/06/2014.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo.

#### **Art. 11 Foro competente**

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Firenze.

**Art. 12 Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Bologna.

Il Direttore

Il Direttore Generale

Prof. Gianandrea Pasquinelli

Dott. Paolo Morello Marchese

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)